



# Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici

Direzione Generale  
Vigilanza Lavori  
Servizi e Forniture

Ufficio VI.CO. NA3

Il Dirigente

Si fa riferimento alla segnalazione acquisita al Protocollo di \_\_\_\_\_ questa Autorità  
e alla nota integrativa del \_\_\_\_\_ con le quali si rappresentava che

nell'appalto in oggetto i prezzi unitari per le lavorazioni più importanti sono di molto inferiori ai prezzi stabiliti per le medesime lavorazioni in precedenti appalti di codesta Stazione appaltante. Considerato che i prezzi delle lavorazioni indicate (scavo ampio e scotico; rilevati con conferimento in discarica; binder al 5%; strato di base al 4% più emulsione; tappeto usura più emulsione; cls e casseri; ferro tondo) appaiono più bassi rispetto a quelli adottati in precedenti appalti banditi da codesta S.A., nonché rispetto ai prezzari regionale e provinciale allora vigenti, si pongono, con la vicenda in esame, due rilevanti tematiche: una prima attinente la validità dei prezzi utilizzati dal progettista per la valutazione dell'importo a base di appalto; una seconda, ben più complessa, riguarda le modalità di utilizzo del prezzario stesso per giungere a determinare in modo attendibile il valore dell'opera.

Per quanto concerne la prima, l'Autorità si è pronunciata estesamente. In più di un parere emesso in sede di applicazione dell'art. 6 comma 7 lettera n) del d.lgs. n. 163/06, ha sottolineato la stretta correlazione esistente tra la qualità delle prestazioni e l'importo stimato a base d'asta affermando l'obbligo di porre a gara progetti i cui importi siano calcolati sulla base di prezzi aggiornati ai fini di

una corretta azione amministrativa e della opportunità di evitare possibili cause di contenziosi; ciò indipendentemente dal criterio di aggiudicazione o dalle modalità di formulazione delle offerte.

L'AVCP ha inoltre ribadito in linea generale i seguenti concetti da assumere quale riferimento per un'attività amministrativa improntata al rispetto dei principi declamati nell'art. 2 del d.lgs. n. 163/06:

1. la norma relativa all'aggiornamento annuale di prezzari di cui al comma 8, art. 133 del d.lgs. n. 163/06 non ha natura meramente sollecitatoria ma pone in capo alle stazioni appaltanti un obbligo la cui mancata osservanza comporta in sede giurisdizionale l'annullamento del bando;
2. l'obbligatorietà di porre a base di gara un progetto il cui importo economico sia stato calcolato utilizzando prezzi aggiornati trova il suo fondamento nella necessità di mettere le imprese partecipanti alla gara nella condizione di presentare un'offerta seria e remunerativa, che dia garanzie sulla qualità dell'opera da compiersi;
3. è da intendersi non conforme alla legge qualunque comportamento posto in essere dalle stazioni appaltanti il cui risultato finale sia l'utilizzo di prezzi non aggiornati; ad es., utilizzare versioni dei prezzari precedenti a quella corrente, utilizzare il prezzario corrente apportando riduzioni percentuali forfettarie, ecc;
4. le stazioni appaltanti devono utilizzare il prezzario vigente al momento dell'approvazione del progetto; un elevato lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'indizione della gara non può essere causa di annullamento della stessa, anche nel caso in cui nel frattempo il prezzario è stato aggiornato;
5. le stazioni appaltanti che non dispongono di un proprio prezzario ma che utilizzano prezzari redatti da altri soggetti istituzionali (prevalentemente Regioni e Provveditorati OO.PP.) possono ritenere assolto l'obbligo di cui al comma 8, art. 133 del d.lgs. 163/06 utilizzando il prezzario vigente al momento dell'approvazione del progetto, salvo a sottoporre i prezzi in esso contenuti a verifica di congruità.

Il secondo aspetto richiamato in premessa, afferisce alla qualità della progettazione, sottoposta, come noto, sia alla vigilanza del RP sia all'attività del validatore. Tema sul quale non mancano ugualmente le pronunce dell'AVCP.

Come noto, in tale sede si configurano le scelte circa le lavorazioni da eseguire, la gerarchia delle

fasi esecutive, i magisteri necessari, i mezzi d'opera da impiegare, ecc., secondo la regola dell'arte. Sede nella quale, tuttavia, l'AVCP non può intervenire in modo puntuale in quanto essa attiene alle scelte che il progettista opera nell'esercizio della discrezionalità tecnica a questi riconosciuta dall'ordinamento; salvo intervenire a valle, nelle variazioni al progetto o al manifestarsi di errori ed omissioni che rendono l'opera non realizzabile in tutto o in parte (cfr. art.132 del DLgs. n.163/06); oppure a monte, in fase di validazione e approvazione del progetto - nella fattispecie in esame non più praticabile - per assicurare il rispetto di eventuali normative prescrittive o prestazionali.

Sulla base di quanto sopra, salva l'emersione di elementi nuovi, si rappresenta che in applicazione dell'art. 2, comma 4, lett. b) del Regolamento dell'attività di vigilanza pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2009 non si procederà, giusta disposizione del DGVICO n. 96643 del 27.09.2011, all'apertura di un'apposita istruttoria.

Alla luce delle indicazioni sopra riportate si chiede alla stazione appaltante di far conoscere le proprie valutazioni e i provvedimenti eventualmente assunti.

Ai sensi dell'art. 6 commi 7, 9 e 11 del Dlg 163/2006, si indica per il riscontro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, quale attestato con il sistema della posta raccomandata A/R.

Si ricorda, in fine, che l'inosservanza del suddetto termine comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché il deferimento al Consiglio dell'Autorità per le decisioni relative.

Distinti saluti.

  
ing. Marco Marzoli

Funzionario incaricato: dott. Dario Usai

